SCHEMA TIPO PER CONTRATTI DI RICERCA/CONSULENZA

[Rev. 2 ottobre 2018]

NOTA: Il presente prospetto deve essere utilizzato per tutti i contratti rilevanti ai fini IVA. Le parti in corsivo indicano clausole che potranno essere adattate, a cura della struttura, ai casi concreti.

All'Azienda
OGGETTO: contratto per attività di ricerca e/o consulenza relative a
A seguito dei contatti intercorsi, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova, di seguito chiamato DII, Codice Fiscale n. 80006480281, Partita IVA n. 00742430283, rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Massimo Guglielmi, propone di svolgere l'attività indicata in oggetto, meglio descritta nell'allegato Piano delle Attività, alle condizioni contrattuali di seguito riportate (approvazione Giunta del Dipartimento del).
Art. 1 - Oggetto
Il
Art. 2 – Responsabile Scientifico Il responsabile scientifico per il DII è
Art. 3 - Impegni del Dipartimento Il DII svolgerà l'attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto.
Art. 4 - Impegni del Committente Il Committente si impegna a mettere a disposizione e sostenere
• costo di realizzazione di eventuali prototipi e costi delle misure svolte presso
 Committente); costo di eventuali attrezzature, apparecchiature e strumenti da entrambe le parti ritenuti utili o necessari per la ricerca. Essi saranno acquistati a cure e spese del Committente, che ne rimarrà proprietario garantendone la disponibilità all'Università per lo svolgimento della ricerca e per la durata di questa.
•

partecipazione alle attività tecniche, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 5 - Strutture e Personale

Il DII si impegna a mettere disposizione strutture, attrezzature e personale afferente. In particolare il Responsabile scientifico potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto, dell'opera di personale e dottorandi afferenti al DII in relazione alle specifiche necessarie competenze, nonché, se necessario, di personale appartenente ad altra Struttura dell'Università di Padova. Potrà inoltre fare ricorso alla collaborazione di soggetti esterni tramite:

- espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo;
- borse di ricerca.

	Inoltre il DII metterà a disposizione:
•	;
•	strumenti e mezzi di calcolo adeguati;
•	materiale di documentazione tecnica scientifica,
•	

Art. 6 - Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

Il Responsabile Scientifico consegnerà i risultati della ricerca al Committente, nei tempi e nelle forme riportate nel Piano delle Attività (Allegato A).

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti contraenti/esclusiva dell'Università/esclusiva del Committente.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potranno avvenire da parte dell'Università [eventualmente anche da parte della controparte] con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, previa autorizzazione scritta della parte committente che non potrà essere negata senza motivazione per oltre 18 mesi dal termine del contratto.

Scegliere una delle due opzioni sotto riportate.

Opzione 1: Le Parti riconoscono che, per sua natura, l'attività di ricerca oggetto del contratto non può produrre risultati brevettabili. *Saltare all'articolo successivo*

Opzione 2: Le Parti riconoscono che l'attività di ricerca oggetto del contratto potrebbe produrre risultati brevettabili e che il diritto ad utilizzare industrialmente gli eventuali brevetti spetta all'Azienda, secondo la procedura descritta di seguito.

1. Nel caso in cui alcuni risultati della ricerca costituiscano un'invenzione brevettabile, l'Università immediatamente ne darà notizia all'Azienda, che dovrà esprimere per iscritto

- entro 30 giorni il proprio interesse al deposito di una domanda di brevetto dell'invenzione.
- 2. L'Azienda, se è interessata alla brevettazione, avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese.
- 3. La titolarità iniziale della domanda di brevetto sarà congiunta tra Università e Azienda.
- 4. L'Azienda potrà acquisire la piena titolarità della domanda di brevetto facendone richiesta scritta all'Università entro un anno dalla data del deposito. In tal caso l'Università si impegna fin d'ora a cedere all'Azienda la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.
- 5. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto che prevede un corrispettivo a favore dell'Università, già stabilito nel seguente Art. 10 "Corrispettivo".
- 6. L'Azienda si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo ente in caso di brevetto internazionale, la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto depositata congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.
- 7. Qualora l'Azienda non esprima l'interesse alla brevettazione dell'invenzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Università, l'Università potrà depositare domanda di brevetto a sua esclusiva titolarità e a sue spese, senza nulla dovere all'Azienda.
- 8. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

I[In materia di brevetti si raccomanda di far **previamente** sottoscrivere ai partecipanti del gruppo di ricerca idoneo atto in relazione alla disciplina dei risultati brevettabili]

Art. 8 - Obbligo di Segretezza

Il DII, nella persona del Responsabile della ricerca e dei suoi collaboratori, si impegna a considerare riservato il programma di attività oggetto del contratto. Inoltre entrambe le parti sono tenute, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di proprietà dell'altra parte, di cui fossero venute a conoscenza in virtù del presente contratto.

Art. 9 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore pro tempore del Dipartimento.

Art. 10 - Corrispettivo

- Euro = (almeno il 30%) più IVA alla sottoscrizione del contratto;
- Euro = (almeno il 60%) più IVA al termine della prima/.... fase come specificato nel piano delle attività;
- Saldo di Euro..... = (non più del 10%) più IVA al completamento delle attività alla scadenza stabilita al successivo art. 11.

(in alternativa: così come specificate nel piano delle attività è possibile stabilire anche 2 rate). I pagamenti saranno effettuati da(Committente) entro 30 gg. dalla data dell'avviso di fatturazione.

Le Parti stabiliscono fin d'ora in euro oltre ad IVA il corrispettivo per la cessione all'Azienda

da parte dell'Università della propria quota di ciascun brevetto depositato congiuntamente ai sensi del precedente Articolo 7 - "Risultati e pubblicazioni".

Art. 11 - Durata

Il contratto avrà la durata dimesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente contratto, esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.

Art. 12 – Recesso

Le parti potranno recedere dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno mesi/giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente le spese già sostenute o impegnate dal DII che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 13 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

La stipula della presente convenzione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione di accettazione secondo il modello allegato (allegato B) che dovrà pervenire entro il		
Padova,		
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA (Prof. Massimo Guglielmi)	IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ()	

Allegati:

- A) Piano delle attività
- B) Modello di lettera di accettazione

Allegato A)

OGGETTO: contratto per attività di ricerca e/o consulenza relative a
PIANO DELLE ATTIVITÀ (esempio)
1) Descrizione del programma di lavoro:
Fase A) – Analisi del prodotto attuale
Fase B) —
La durata della fase B) sarà dimesi dalla conclusione della fase A) e si concluderà con la consegna la Committente di una relazione tecnica e la conferma/l'aggiustamento del piano di lavoro
Fase C) –

All'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Ingegneria Industriale Via Gradenigo 6/a 35131 PADOVA

Il sottoscritto
[Inserire qui fedelmente tutti gli articoli della proposta prima di inviarla alla controparte]
Località,
L'Azienda IL RAPPRESENTANTE LEGALE Dott./Sig
Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute agli articoli : 7 (risultati), 12 (recesso), 13 (foro esclusivo).
Data
L'Azienda IL RAPPRESENTANTE LEGALE Dott./Sig
Allegati: A) Piano delle Attività